REGOLAMENTO (CE) N. 1999/96 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 109/96 che istituisce un regime di importazione di succhi e di mosti d'uva provenienti da paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96 [2], in particolare l'articolo 53, paragrafo 3 e l'articolo 75,

considerando che sono insorte difficoltà per l'applicazione del regolamento (CE) n. 109/96 della Commissione [3], per quanto riguarda il calcolo esatto della data di scadenza della validità dei titoli d'importazione a causa dell'istituzione di un periodo di riflessione prima del rilascio effettivo del titolo; che, per ovviare a tali difficoltà di applicazione, è necessario specificare meglio l'inizio del periodo di validità del titolo per tutti i titoli rilasciati nel quadro del regolamento citato; che è necessario che tale disposizione si applichi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 109/96; per tutelare il legittimo affidamento degli interessati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 109/96 è modificato come segue:

— all'articolo 3, paragrafo 2, i termini «fatto salvo l'articolo 6» sono sostituiti dai termini «fatti salvi gli articoli 3 e 6»;

— all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

«6. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3388/81 e in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il titolo è valido a partire dalla data del rilascio effettivo fino al termine del quarto mese successivo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 29 gennaio al 31 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31.
[3] GU n. L 19 del 25. 1. 1996, pag. 16.